



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 18/04/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 19 marzo 2013, n. 72**

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione n. 176/90 - maglie nn. 26, 27 e 28 del PRG vigente del comune di Bari - Autorità procedente: Comune di Bari - Parere motivato.

L'anno 2013 addì 19 del mese di Marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 191211 del 4/08/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7975 del 11/08/2011, il Comune di Bari presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 del PRG vigente, trasmettendo in allegato il Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati scritto-grafici relativi;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 39 del 27/2/2012 ad oggetto "D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica - Piano di Lottizzazione n. 176/90 - maglie nn. 26, 27 e 28 - del PRG vigente del comune di Bari - Autorità procedente: Comune di Bari" veniva disposto l'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 c. 4 del Decreto, del Piano di Lottizzazione suddetto;
- con nota prot. n. 54186 del 6/3/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2383 del 20/3/2012, il Comune di Bari precisava alla società proponente Immoberdan s.r.l. e all'Ufficio VAS che "nessun intervento edilizio sull'area in oggetto possa avvenire prima che sia stato redatto e approvato il Piano di caratterizzazione attraverso il quale sarà possibile definire le condizioni di inquinamento nonché programmare azioni conseguenti l'esecuzione di interventi edilizi" inoltre trasmetteva l'elaborato "Relazione geologica";
- con nota prot. n. 1954 del 19/3/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2469 del 21/3/2012, il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava che era stato attivato il procedimento tecnico/amministrativo ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 concernente l'approvazione del Piano di Caratterizzazione per le aree interessate dalle maglie del PdL in oggetto;
- con nota prot. n. 2427 del 20/3/2012, l'Ufficio VAS notificava la predetta determinazione al Comune di Bari;
- con nota prot. n. 91006 del 18/4/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3733 del 9/5/2012, il Comune di Bari richiamando i passi salienti di quanto avvenuto a seguito del contributo della Soprintendenza emesso in seno alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, trasmetteva alla Soprintendenza e per conoscenza all'Ufficio VAS la memoria del legale della società proponente

Immoberdan s.r.l. con valutazioni di merito, l'istanza di prosecuzione del procedimento di adozione del PdL e lo stralcio dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio tecnico confluita nel parere del Coordinamento Tecnico Interno del 5/10/2011.

- con nota prot. n. 98868 del 27/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4092 del 21/5/2012, il Comune di Bari trasmetteva l'elaborato "Relazione idrogeologica";
- con nota prot. n. 251364 del 6/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9364 del 8/11/2012, il Comune di Bari avviava la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 - del PRG vigente, trasmettendo ai sensi del comma 3 dell'art.13 del Decreto, anche su supporto digitale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, gli elaborati di piano, i pareri rilasciati e gli elaborati e gli atti relativi alla caratterizzazione;
- con nota prot. n. 273012 del 29/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10118 del 5/12/2012, il Comune di Bari trasmetteva copia dell'avviso in pubblicazione sul BURP;
- con nota prot. n. 18146 del 21/12/2012, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 823 del 29/1/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, trasmetteva il parere a seguito della nuova formulazione del piano trasmesso;
- con nota del 28/1/2013, acquisita al prot. del servizio Ecologia n. 1111 del 5/2/2013, la società proponente Immoberdan s.r.l. trasmetteva le comunicazioni dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. relativamente all'allaccio alle reti cittadine dei servizi fogna nera e rete idrica;
- con nota prot. n. 23541 del 29/1/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1187 del 5/2/2013, il Comune di Bari comunicava gli estremi della pubblicazione e gli esiti della consultazione conclusa;
- con nota prot. n. 1721 del 15/02/2013, l'Ufficio VAS chiedeva al Comune di Bari informazioni circa gli sviluppi della procedura di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/06 e smi per il sito in oggetto e integrazioni in relazione alle eventuali possibili interferenze dei previsti lavori di messa in sicurezza permanente del limitrofo Sito inquinato di Interesse Nazionale "ex Fibronit" con la futura presenza degli operatori (durante la fase di cantiere), dei residenti e dei fruitori dell'area e le eventuali misure da intraprendere, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale eventuali e/o ulteriori contributi anche in merito a quanto sopra richiesto;
- con nota prot. n. 48731 del 25/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2226 del 28/2/2013, il Comune di Bari forniva le informazioni richieste;
- con nota prot. n. 1990 del 08/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2584 del 13/3/2013, l'Ufficio Gestione dei Rifiuti del Servizio regionale Rifiuti e Bonifica, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 5 marzo 2013 relativa alla valutazione dell'analisi del rischio del sito di proprietà Immoberdan, in via Caldarola nel comune di Bari;
- con nota prot. n. 3478 del 12/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2860 del 19/3/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia confermava quanto già espresso nel precedente parere;
- con nota prot. n. 16416 del 14/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2859 del 19/3/2013, l'ARPA aggiornava sull'iter di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e faceva presente quanto già rappresentato al Comune di Bari in merito alla competenza per la validazione dello studio idrogeologico.

Considerato che

- con nota prot. n. 191211 del 4/08/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7975 del 11/08/2011, il Comune di Bari, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 del PRG vigente. Nell'ambito di tale procedura:
- l'Autorità procedente è il Comune di Bari;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 39 del 27/2/2012 ad oggetto "D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica - Piano

di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 - del PRG vigente - Autorità procedente: Comune di Bari” è stato disposto l’assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica, rilevando la necessità:

- di approfondire in linea generale l’analisi territoriale, in particolare considerando opportunamente tutte le criticità e gli aspetti peculiari relativi all’area in oggetto, come altresì evidenziati dai contributi pervenuti durante la fase di consultazione di cui all’art. 12 del Decreto prima citati, relativamente alle tematiche acqua, aria e suolo;
- di prendere in considerazione anche ulteriori impatti che potrebbero risultare significativi: a carico della falda acquifera sotterranea (che potrebbero determinare una risalita della stessa nella limitrofa area inquinata del SIN), dell’aria (inquinamento elettromagnetico, acustico e atmosferico), del consumo di risorse (suolo, acqua, energia), della produzione di rifiuti e acque reflue, della salute umana e del paesaggio (anche in ragione della presenza del bene vincolato) e quelli cumulativi che potrebbero influire in sinergia con tale intervento.
- di integrare le NTA del Piano con le misure di mitigazione contenute nel Rapporto Preliminare.
- con nota prot. n. 5186 del 6/3/2012 il Comune di Bari ha attivato il procedimento ex. 242 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. presso il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, nell’ambito dello stesso si è svolta la Conferenza di Servizi in data 13/3/2012 e 22/6/2012 e l’approvazione del Piano di Caratterizzazione (Determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 76 del 3/8/2012);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 316 del 6/6/2012 il Comune di Bari ha adottato il Piano di Lottizzazione in oggetto e ha espressamente indicato che:
 - “g) lo schema di convenzione dovrà essere opportunamente integrato con la seguente specificazione: “ A seguito del Piano di caratterizzazione, nell’eventualità sia necessario procedere alla Bonifica del sito, i Permessi di Costruire per l’espletamento di tutte le attività edilizie per l’attuazione del Piano, saranno rilasciati solo dopo l’avvenuta bonifica certificata attraverso idonea documentazione fornita dagli Enti interessati, ritenuta idonea dalla Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità” del Comune di Bari.
 - h) “l’approvazione definitiva del presente piano è subordinata alla validazione da parte dell’ARPA Puglia dello studio idrogeologico a firma del Geologo Prof. A. Reina che esclude che l’intervento determini “l’innalzamento della falda tale da metterla in contatto con i terreni contaminati dell’area Fibronit””;
- alla luce della procedura di verifica di assoggettabilità espletata, che ha incluso la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e che ha permesso di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, il Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, ha avviato la redazione del rapporto ambientale ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del Decreto.

1. Esiti della consultazione

La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:

- nell’ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS, l’Ufficio VAS, con nota prot. del Servizio Ecologia con nota prot. n. 8792 del 19/9/2011, ha avviato la consultazione sul Rapporto Ambientale Preliminare coinvolgendo i soggetti con competenza ambientale (Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela Della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari Autorità di Bacino della Puglia, Arpa Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Bari, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici);
- con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 172 del 29/11/2012, il Comune di Bari, al fine di mettere a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia

ambientale il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ha reso noto il deposito della suddetta documentazione presso la Regione Puglia, Ufficio Valutazione Ambientale Strategica e la Ripartizione urbanistica del Comune di Bari;

- con la pubblicazione sui siti web del Comune di Bari e dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente dei suddetti atti;
- con nota prot. n. 1721 del 15/02/2013, l'Ufficio VAS ha rappresentato ai soggetti con competenza ambientale, già consultati nella procedura di verifica di assoggettabilità, la necessità di ulteriori integrazioni e precisazioni a quanto presente nel Rapporto Ambientale trasmesso;

Si espone di seguito un sintetico elenco di coloro che hanno espresso un loro contributo durante tutte le fasi di consultazione previste dalla procedura di VAS:

- nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- l'Autorità di Bacino della Puglia,
- la Provincia di Bari - Servizio Viabilità e Trasporti,
- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia,
- l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari Dipartimento Prevenzione,
- il Comitato Cittadino Fibronit,
- nella fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del Decreto:
- nessuna osservazione;
- nella fase di coinvolgimento dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, già sentiti nella verifica di assoggettabilità alla VAS:
- il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica,
- l'Autorità di Bacino della Puglia,
- l'ARPA.

Si rileva che

- successivamente alla adozione del provvedimento di assoggettamento a VAS del Piano in oggetto, il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava che era stato attivato il procedimento tecnico/amministrativo ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 concernente l'approvazione del Piano di Caratterizzazione per le aree interessate dalle maglie del PRG in oggetto (lo stesso poi veniva approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n. 76 del 3/8/2012); ad oggi si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi per l'approvazione dell'analisi del rischio, che si è riaggiornata ad una successiva per l'esame delle integrazioni e chiarimenti richiesti;
- in seguito a specifica richiesta di parere da parte del comune di Bari, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia ha espresso di "poter accettare l'impianto progettuale oggetto della nuova formulazione in quanto sono state recepite le indicazioni espresse dalla scrivente";
- in seguito a richiesta del proponente circa la disponibilità all'allaccio della rete idrica e fognante, l'AQP ha trasmesso chiarimenti in merito.

2. Attività tecnico-istruttoria

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata:

1. sul Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 - del PRG vigente del comune di Bari, costituita dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica, dagli elaborati di piano, dai pareri rilasciati e dagli elaborati e dagli atti relativi alla caratterizzazione trasmessi con nota prot. n. 251364 del 6/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9364 del 8/11/2012,
2. sugli esiti delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati;
3. sulle integrazioni del Comune di Bari inviate con nota prot. n. 48731 del 25/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2226 del 28/2/2013.

Valutazione del Piano di Lottizzazione e del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del Decreto, facendo riferimento ai contenuti del Piano di Lottizzazione.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano di Lottizzazione

Tale piano di Lottizzazione si configura quale strumento urbanistico di dettaglio di nuova urbanizzazione per l'attuazione di un'area tipizzata come Zone per attività Terziarie e disciplinata dall'art. 39 delle NTA del PRG di cui si riportano gli indici:

“Um.: unità operativa minima: 50.000 mq. o quella minore derivante dalle tavole di piano;

Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: 5 mc./mq.;

Rc.: rapporto di copertura: max 50% dell'area;

H.: altezza: max ml.45;

Dc.: distanza dei fabbricati dai confini: $H \times 0,5 = \text{min. ml.5}$;

Df.: distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5 = min. ml.10;

Ds.: distanza dalle strade, misurata in relazione a quelle sulle quali i fabbricati prospettano:

a) per le strade di larghezza inferiore a ml.7: distanza dal ciglio stradale min. ml.5;

b) per le strade di larghezza da ml.7 a ml.15: distanza dal ciglio stradale min. ml.7,50;

c) per le strade di larghezza superiore a ml.15: distanza dal ciglio stradale min. ml.10;

in nessun caso la distanza dall'asse stradale può essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato;

Vc.+P.: verde condominiale più parcheggi: 80 mq./100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici con destinazione non residenziale;

P.: parcheggi: min. 50% di Vc.+P. più 1 mq. per ogni 10 mc. del volume totale previsto; Aree per i servizi della residenza: 20 mq. per ogni abitante o per ogni 100 mc. di costruzione residenziale;

A.: autorimesse: minimo un posto macchina per ogni 500 mc. di costruzione o frazioni di essa, per il solo volume della residenza.”

In particolare quindi “Il Piano di Lottizzazione in progetto prevede la realizzazione di un insediamento abitativo terziario uniformemente alle aree limitrofe già realizzate dello stesso quartiere e dell'adiacente quartiere san Pasquale”, sviluppando un unico complesso con una volumetria di progetto pari a mc 101.613,09 (di cui mc. 50.398,99 residenziale), per un'altezza massima di 45 ml. “L'area è destinata ad ospitare:

- una zona residenziale composta da cinque edifici adiacenti;
- una piastra p.t. negozi;
- un edificio uffici
- verde attrezzato;
- parcheggi pubblici e privati;
- viabilità”

In particolare “sono ipotizzate grandi superfici a parcheggio su cinque livelli, tre piani interrati, parte del piano terra e del primo piano il cui solaio di copertura, sarà attrezzato a giardino pensile.” (pag. 27 del Rapporto Ambientale) per una superficie totale di 20.622,43 mq (tav. 10 - Riepilogo calcoli superfici e volumi, Dati di PRG - Dati di progetto), che assicura 490 posti auto (tav. U - Verifica superfici a parcheggio uso pubblico - conteggio posti auto). I piani interrati raggiungeranno una quota di 5.60 m sotto il piano di campagna (rif. tav. 10).

Il piano pertanto rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare si fa presente che “la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti superiori a 350” (punto B.3.c - allegato B della L.R. 11/2001) è assoggettata alla procedura di verifica alla VIA, la cui competenza per la valutazione è del Comune.

PERTANTO SI PRESCRIVE di espletare tale procedura prima del rilascio dei titoli abilitativi.

Nel tempo il Piano di Lottizzazione ha subito una rielaborazione progettuale “La sostanziale differenza tra l’ipotesi attuale e quella originaria, sta nell’accorpamento di tre maglie di PRG, e in una “variante tecnica” che rende il progetto completamente indipendente dall’assetto viario di PRG, che inizialmente prevedeva la realizzazione di una rotatoria. (...) La soluzione progettuale elaborata ipotizza l’ubicazione accorpata di tutte le aree da destinare ai servizi per la residenza che verranno cedute all’Amministrazione Comunale in sede di convenzione, a realizzare una grande area a verde “cuscinetto” tra il fascio ferroviario e gli edifici, oltre che a protezione del Palazzo De Sario (...) I promotori del Piano proporranno in sede di convenzione un accordo con le Autorità, eventualmente a scomputo di oneri, di realizzare, nelle aree a standard del settore della maglia, a sud, che si affacciano su via Caldarola su una superficie di circa 10.121,00 mq, una area a verde pubblico attrezzata con sottostante parcheggio interrato, o qualsiasi opera importante per migliorare i servizi e la qualità della vita ai cittadini residenti e da insediare.”

Pertanto “La fase di intervento relativa al Piano di Lottizzazione, si articola in:

- intervento dei lottizzanti - proponenti costituiti dalla società Immoberdan srl - che previa convenzione congiunta con l’Amministrazione Comunale di Bari potranno realizzare quanto previsto in progetto. Il tutto è subordinato alla cessione delle aree a standards nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.” in cui sono incluse “le aree di parcheggio pubblico, così come le aree a verde pubblico” (par. 3.2 del RA).

Inoltre come riportato nella DGC di adozione del Piano, al fine di garantire il “continuum” delle aree verdi previste dal piano, il Comune intende adottare una variante al PRG al fine di cambiare la destinazione urbanistica delle aree a “viabilità di PRG” in “zone a verde di quartiere”. Tale variante sarebbe in coerenza con le previsioni del Piano di Lottizzazione.

Con riferimento al percorso prospettato dal Comune di Bari relativo alla variante sopra menzionata, SI RACCOMANDA che l’Amministrazione Comunale garantisca che la realizzazione del verde pubblico resti impregiudicata e venga attuata contestualmente o in tempi immediatamente successivi alle opere di Piano.

2.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

Il Rapporto Ambientale nell’analisi del contesto ambientale fa riferimento ad alcuni piani sovraordinati, illustrando le eventuali sinergie e le prescrizioni da essi derivanti:

- il PRG vigente,
- il Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA),
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA),
- la pianificazione in merito alle Aree Protette,
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p),
- il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.),
- il Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.)
- la presenza di aree a elevato rischio di crisi ambientale, a rischio di incidente rilevante e siti da bonificare,
- il Piano paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR),
- il Piano di gestione dei rifiuti speciali.

In generale non si rilevano incoerenze con tali atti.

In particolare si fa notare che:

- per quanto riguarda il PRG, la trattazione richiama anche quanto presente nel Documento programmatico Preliminare (DPP) del PUG adottato sottolineando la piena coerenza soprattutto per quanto riguarda l’intermodalità: “Il DDP relativo al futuro piano urbanistico generale del Comune di Bari

inserisce l'area di intervento nell'ambito strategico denominato "Sella centrale", localizzando parcheggi di interscambio in prossimità della lottizzazione."

- per quanto riguarda la presenza del SIN "ex Fibronit", limitrofo all'area del Piano, le cui operazioni di messa in sicurezza permanente attualmente non sono in atto, nel rapporto ambientale si approfondisce in più punti tale possibile problematica, assicurando la mancanza di interferenze fra il sito inquinato e quello interessato dal PdL.

2.3. Analisi del contesto ambientale

Si riportano di seguito i tratti principali dell'analisi, evidenziando per ogni componente o tematica le problematiche maggiormente rilevanti dal punto di vista ambientale, estratte dal capitolo 4 del Rapporto Ambientale, dal Rapporto sullo stato dell'ambiente redatto dal Comune di Bari (ed. 2006) e anche sulla base di quanto già evidenziato nella DD. n. 39 del 27/2/2012.

Aria

- il Comune di Bari è classificato come zona C, ovvero zona ove si presentano situazioni di inquinamento dovuto a "traffico e attività produttive" ("comuni nei quali oltre a emissioni di traffico autoveicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti"); in particolare la centralina ARPA più vicina, "Caldarola", ha registrato 13 superamenti per il PM10 nell'anno 2012 (fonte dati ARPA 2012);

Rumore

- il Comune di Bari è individuato dalla DGR 1332/2012 quale "agglomerato urbani con più di 250.000 abitanti" e pertanto dovrà essere redatta dall'ARPA la relativa mappatura acustica strategica (art. 3 comma 1/a del D. Lgs. 194/2005);

- presenza di fonti di rumore rilevanti di tipo "lineare" legate agli assi ferroviari immediatamente confinanti;

Acqua

- presenza della falda acquifera superficiale (a "4,10 m dal piano di campagna coincidente con la quota del livello del mare" - rif. pag. 19 del Piano di Caratterizzazione);

- presenza di inquinanti nella falda come rilevato nel Piano di Caratterizzazione, approvato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06;

- l'area oggetto di intervento rientra in parte nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- elevati consumi giornalieri di acqua nel contesto cittadino;

- sottodimensionamento degli impianti di smaltimento dei reflui urbani; il comune di Bari convoglia i suddetti reflui agli impianti di depurazione Bari ovest e Bari est, con una potenzialità rispettivamente di 242.000 AE ed di 500.000 AE a fronte di un carico generato pari a 252.105 AE e 569.289 AE, per cui sono previsti nello stesso piano interventi di adeguamento e ampliamento (PTA). Ad oggi, da dati pubblicati dall'Autorità Idrica Pugliese (<http://www.aip.gov.it/index.aspx>) e dalle successive riprogrammazioni al Piano Operativo Triennale 2010 - 2012, alcuni di questi interventi risultano essere stati realizzati e collaudati;

Suolo

- alcune delle particelle oggetto del Piano risultano potenzialmente contaminate, come rilevato nel Piano di Caratterizzazione, approvato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06. L'analisi condotta per la caratterizzazione non è estesa all'intera superficie del Piano di Lottizzazione oggetto del presente provvedimento;

Rifiuti

- nella città di Bari si può ritenere critica l'elevata produzione di rifiuti (circa 566 kg/ab), la percentuale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 20% nel 2012 inferiore agli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore;

Salute

- la quasi totalità dell'area interessata dal PdL è definita "sito potenzialmente inquinato", in attesa di espletare le operazioni di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); nel Piano di Caratterizzazione si evidenziano, quali potenziali recettori, i terreni posti a valle in direzione della costa e i terreni superficiali dell'area nella quale insiste il sito, e quali soggetti sensibili, gli operatori impiegati nelle attività lavorative nell'area (soprattutto in occasione degli scavi) e i futuri residenti dell'intervento edilizio. Le vie di esposizione sono l'inalazione di polveri generate dall'erosione eolica del suolo, il contatto dermico con il suolo e il sottosuolo contaminato e l'uso (ingestione e contatto) delle acque di falda;

- nel Piano di caratterizzazione si mette in evidenza inoltre che "il potenziale focolaio di contaminazione primario presumibilmente è costituito dalla presenza in sito e in aree poste a monte idraulico rispetto all'area immoberdan srl di stoccaggi di idrocarburi, fuori terra e interrati" (pag. 6);

- l'area in esame è adiacente a sud al sito di interesse nazionale (SIN) rappresentato dall'ex stabilimento "ex-Fibronit" inquinato da amianto, le cui operazioni di messa in sicurezza permanente non state ancora attuate;

Energia

- elevati consumi energetici nel contesto cittadino;
- scarsa diffusione delle fonti rinnovabili a livello cittadino;

Beni culturali e paesaggio

- inclusa nei "territori costruiti";
- interessata dalla presenza della villa ottocentesca "De Sario", vincolata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 28 ottobre del 2003, per cui, con nota n. 158 del 4/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici specificava le opportune modifiche al piano al fine di tutelare il bene suddetto. Pertanto, anche al fine di tutelare il vincolo citato, è stata elaborata l'attuale ipotesi progettuale (Tav. 16 e 18) che propone la soppressione della viabilità di PRG a favore dell'area verde;

In riferimento alle richieste di approfondimento sollevate in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS, si rappresenta che:

- in merito alla possibile presenza di campi elettromagnetici, nel RA si rappresenta l'esistenza di monitoraggi ARPA che evidenziano "allo stato attuale l'assenza di situazioni di rischio" e si precisa che "ulteriori sviluppi dovranno essere monitorati a seguito della eliminazione del tratto FS e della elettrificazione delle linee SUD EST".

- in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalle operazioni di messa in sicurezza permanente dell'area SIN limitrofa, nel RA si fa presente che "L'A.R.P.A. Puglia è stata delegata al controllo della qualità dell'aria all'esterno dello stabilimento; Della qualità dell'aria all'interno dello stabilimento nel corso delle operazioni di bonifica ha avuto altresì il compito di certificare la restituibilità degli ambienti bonificati" inoltre "Una associazione temporanea di imprese ha eseguito invece monitoraggi ambientali in sito attraverso cinque postazioni fisse e I monitoraggi sul personale nel corso degli interventi". Tali monitoraggi sono effettuati con metodiche diverse che assicurano da un lato l'accuratezza dall'altro l'immediatezza dei risultati. "L'operazione di messa in sicurezza della Fibronit ha garantito il non superamento di valori di preallarme". Inoltre nella nota prot. n. 48731 del 25/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2226 del 28/2/2013, il Comune di Bari assicura "anche

considerato il notevole livello approfondimento eseguito, che a seguito di tutte le precauzioni stabilite, possano escludersi interferenze sul comprensorio prossimo al sito inquinato Fibronit, ivi inclusa l'area oggetto della procedura VAS ed anche per i lavoratori che vi potranno essere impegnati".

- in merito al rischio che la falda acquifera, interessata dalle costruzioni sotterranee proposte, possa risalire a monte nella limitrofa area inquinata del SIN "Ex Fibronit" e pertanto contaminarsi a sua volta (rif. nota del 08/02/2012 del Comitato Cittadino Fibronit), sono stati effettuati degli studi specialistici riportati nel RA. Alle pagine 62-64 del RA si chiarisce che "l'opera sotterranea associata agli edifici previsti (...) avrà una profondità di intervento pari a circa 6m dal piano campagna per una lunghezza di circa 60m. Si realizzerà un corpo completamente in calcestruzzo che intercetterà la falda. La direzione di deflusso della falda e tale da intercettare la futura costruzione e questa potrà determinare un ostacolo al naturale deflusso idrico. La presenza della struttura in cemento determinerà un effetto diga con probabili aumenti delle escursioni positive della falda. Il fenomeno è tale da determinare la modifica delle linee di deflusso sotterraneo con conseguente rigonfiamento della falda a monte dell'ostacolo (rappresentato dall'edificio) ed una depressione della stessa falda a valle dell'ostacolo (cono d'ombra)." Tuttavia sebbene lo studio effettuato abbia attestato da un lato "l'esistenza sia di porzioni di superficie piezometrica caratterizzata da linee di corrente convergenti sia di curve chiuse circolari e ellittiche che traducono delle depressioni della superficie piezometrica, sia divergenti con superficie piezometrica convessa" dall'altro ha evidenziato in generale la direzione del deflusso sotterraneo "se pur con qualche lieve variazione e da considerarsi verso NNE, cioè perpendicolare alla linea di costa". Pertanto "l'eventuale determinazione di un effetto di rigonfiamento a monte idrogeologica non interesserà le aree Fibronit ma eventualmente riguarderà le porzioni di sottosuolo posto in corrispondenza dei fasci di binari delle ferrovie Sud-Est". A tal proposito occorrerebbe valutare le interferenze di tale innalzamento con la presunta contaminazione dei suoli a monte idrogeologica, indicati nel Piano di Caratterizzazione quale "potenziale focolaio di contaminazione primario".

PERTANTO, SI PRESCRIVE di considerare tale ultimo aspetto e di esplicitare le ragioni della mancata caratterizzazione di una parte dei suoli interessati dalla lottizzazione. Detta prescrizione dovrà essere attuata nell'ambito del procedimento in corso di cui all'art. 242 del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

INOLTRE, SI PRESCRIVE, in merito alla futura elettrificazione della FSE, di adottare gli opportuni accorgimenti progettuali (distanze, schermature, ecc.) al fine di tutelare i residenti. Tali indicazioni dovranno essere espressamente indicate nelle NTA del Piano.

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere dato atto di entrambi gli aspetti.

Con riferimento alla possibile futura elettrificazione della FSE, **SI RACCOMANDA**, in sede di progettazione di tale previsione, che l'Autorità procedente e l'ente FSE, anche in collaborazione dell'ASL e dell'ARPA, definiscano le opportune misure da intraprendere al fine di mitigare gli eventuali impatti a carico della popolazione ivi insediata e insediabile.

L'analisi non si sofferma sulla probabile evoluzione dell'area che si avrebbe senza l'attuazione del Piano di Lottizzazione come richiesto al punto b) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si dovrà dare evidenza delle ragioni della scelta intrapresa tenendo conto anche della probabile evoluzione dell'area che si avrebbe senza la realizzazione del Piano.

2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità di cui al punto e) dell'All. IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii non sono stati esposti nel Rapporto Ambientale.

Pertanto si ritiene opportuno richiamare sia gli obiettivi di cui alla L. R. 13/2008, in parte richiamati nelle NTA del piano, che quelli desunti dalle direttive nazionale ed europee di riferimento pertinenti al piano. A tal proposito infatti si ritengono di particolare importanza, alla luce delle sensibilità e criticità ambientali

nell'area d'interesse e del contesto di riferimento, i seguenti obiettivi generali, ricavati dalla normativa disponibile:

- risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici - SSS, SNAA,
- incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili - Dir. 2001/77/CE, D. Lgs. 387/200,
- utilizzo razionale del suolo per limitare l'occupazione e impermeabilizzazione del suolo - COM(2006)231, riduzione del consumo di suolo entro il 2020, in modo tale da arrivare ad azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 - COM(2011)571,
- migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili (atmosfera, acqua, suolo, ecc.) - SSS,
- evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio - SSS,
- realizzare un passaggio equilibrato della domanda verso modi di trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema sostenibile di trasporto e mobilità - SSS,
- tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore...) - St. Goteborg
- riduzione delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti - SSS,
- protezione e conservazione del patrimonio culturale - SNAA,
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - D.lgs. 42/2004.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale evidenziando tali obiettivi ed il modo con cui, durante la sua preparazione, si è, o meno, tenuto conto. INOLTRE nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano di Lottizzazione.

2.5. Analisi degli effetti ambientali

Nel capitolo 7 del Rapporto Ambientale è presente "un quadro sinottico riportante, per ciascuna delle componenti/tematiche ambientali considerate (...), gli impatti attesi e le corrispondenti misure di mitigazione e/o compensazione che il Piano ha attuato per conseguire la sostenibilità ambientale". In tale quadro tuttavia sono presenti sia le criticità intrinseche dell'area che gli impatti derivanti dall'attuazione del Piano. Si riportano di seguito sia gli impatti, così come esposti, unitamente ad altri che si ritengono di particolare importanza per le diverse tematiche:

Acqua

- interferenza dei piani interrati con la falda;
- consumo di acqua per usi civili ed irrigui;
- produzione di reflui ("acque grigie" e "acque nere");

Suolo

- impermeabilizzazione del suolo;
- movimentazione di suolo bonificato;

Popolazione e Salute

- esposizione dei residenti e degli utenti del Piano a fonti di minaccia (inquinamento atmosferico, rumore, potenziale elettromagnetismo, potenziale focolaio di contaminazione primario della FSE, ecc.)

Energia

- incremento di consumi energetici derivanti dalle abitazioni;

Rifiuti

- incremento della produzione di rifiuti;

Beni culturali e Paesaggio

- impatto visivo;
- interferenza con il bene storico ivi presente.

Infine a questi vanno aggiunti gli impatti, sebbene a breve termine, derivanti dalla fase di cantiere, non considerati nel Rapporto Ambientale.

2.6. Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione indicate nella quadro sinottico prima citato consistono da un lato in precisazioni riguardanti l'avvenuto approfondimento delle criticità ambientali presenti nell'area interessata e dall'altro le vere e proprie misure di mitigazione proposte, di cui di seguito si riportano:

- opere di edilizia sostenibile,
- qualificazione energetica,
- recupero acque,
- area verde a filtro intorno alla Villa.

Tuttavia nelle NTA, sono riportate solo indicazioni circa l'abitare sostenibile e il recupero delle acque meteoriche, senza tuttavia dettagliare come esse dovranno essere utilizzate e pertanto l'eventuale sistema di trattamento previsto.

PERTANTO, SI PRESCRIVE quanto segue.

- Integrare opportunamente le misure di mitigazione, nonché tutte le indicazioni/prescrizioni dettate dalle Autorità competenti intervenute, nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione, in modo da poter indirizzare verso la sostenibilità ambientale la fase attuativa.
- Tali misure, dettagliate il più possibile anche, ove possibile, con percentuali minime da rispettare, devono anche riguardare:
 - i requisiti atti a garantire un buon confort abitativo negli ambienti con prolungata permanenza di persone, al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto dalla ferrovia contermina (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.), sulla base della "valutazione previsionale del clima acustico" delle aree interessate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95;
 - la realizzazione delle aree a verde in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'esecuzione delle opere, prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, eliminazione barriere architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc...) e utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;
 - relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a contaminazione salina, nonché alla verifica della qualità delle stesse, in accordo con gli enti competenti (ASL e ARPA) prima di ogni eventuale utilizzo;
 - si privilegi per i parcheggi esterni, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla eventuale contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;
 - relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):

- si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi o delle aree verdi e comunque in siti idonei;
- in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");
- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata) o si organizzi un sistema di raccolta porta a porta, promuovendo la previsione dell'ubicazione dei cassonetti già in fase di redazione dei progetti al fine superare le problematiche legate all'igiene e all'accessibilità ed evitare l'abbandono dei sacchetti in strada in attesa della raccolta;
- l'indicazione di azioni volte a favorire la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) all'interno dell'area verde (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike) nonché da e verso la stazione FSE;
- per le fasi di cantiere:
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque (misure 2.10), nonché alla verifica della qualità delle stesse, in accordo con gli enti competenti (ASL e ARPA) prima di ogni eventuale utilizzo;
 - onde evitare eventuale ulteriore inquinamento della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori al fine di mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti; sarà previsto, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto del comma 5 dell'art. 5 del D. M. 10 agosto 2012, n. 161;
- Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito della convenzione urbanistica o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e

altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore degli impianti di trattamento dei reflui di Bari, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque e si favoriscano azioni volte all'eventuale attuazione, nonché al monitoraggio e al controllo dell'efficienza depurativa di tale impianto;
- la definizione di misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti sistematici, al fine di permettere l'uso dei parcheggi pubblici quale punto di interscambio intermodale per i collegamenti da e verso il centro urbano e la stazione ferroviaria (es. potenziamento/attivazione di linee di autobus/navette / ferroviarie, creazione percorsi pedonali e ciclabili protetti, rent a bike).
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;
- l'individuazione di azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune misure volte al controllo dell'eventuale inquinamento derivante dall'area FSE, anche a seguito di un'eventuale elettrificazione della rete ferroviaria.

Infine si richiamano le prescrizioni deliberate in sede adozione di piano con DGC n. 216/2012, di seguito riportate:

•“g) lo schema di convenzione dovrà essere opportunamente integrato con la seguente specificazione: “ A seguito del Piano di caratterizzazione, nell'eventualità sia necessario procedere alla Bonifica del sito, i Permessi di Costruire per l'espletamento di tutte le attività edilizie per l'attuazione del Piano, saranno rilasciati solo dopo l'avvenuta bonifica certificata attraverso idonea documentazione fornita dagli Enti interessati, ritenuta idonea dalla Ripartizione “Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità” del Comune di Bari”;

•h) l'approvazione definitiva del presente piano è subordinata alla validazione da parte dell'ARPA Puglia dello studio idrogeologico a firma del Geologo Prof. A. Reina che esclude che l'intervento determini “l'innalzamento della falda tale da metterla in contatto con i terreni contaminati dell'area Fibronit”;

In riferimento a tale ultimo aspetto, si fa presente che l'ARPA, con nota prot. n. 16416 del 14/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2859 del 19/3/2013, ha evidenziato la competenza dell'Autorità di Bacino per la validazione dello studio idrogeologico e si ritiene che l'autorità procedente debba tenere in debito conto, atteso il presunto inquinamento, anche l'interferenza che l'area FSE possa avere con gli usi civili previsti.

PERTANTO SI PRESCRIVE di stabilire, in accordo con gli enti suddetti, la competenza per la validazione del menzionato studio idrogeologico. **INOLTRE SI PRESCRIVE** di acquisire, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, anche in riferimento all'eventuale esistenza di fattori di rischio per la salute umana a carico degli utenti della lottizzazione, il parere dell'ASL e i dati dell'ARPA inerenti il monitoraggio dell'aria e dell'elettromagnetismo.

2.7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

In merito a tale aspetto, nel Rapporto Ambientale la questione non viene direttamente considerata, sebbene nella parte introduttiva si richiamino i relativi riferimenti normativi e sebbene il Piano di lottizzazione in oggetto abbia subito una sua evoluzione progettuale proprio a seguito della interlocuzione con gli enti competenti, portando al definitivo assetto, poi adottato.

PERTANTO SI PRESCRIVE, al fine di ottenere un quadro completo dell'integrazione delle

considerazioni ambientali in tale processo pianificatorio, di verificare e motivare dal punto di vista della sostenibilità ambientale la scelta dell'Autorità procedente, nonché dell'organo competente alla approvazione del Piano di Lottizzazione. In particolare si dovrà focalizzare l'attenzione sulle maggiori criticità ambientali pertinenti. La Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà dare atto di tale analisi.

2.8. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale. A tal fine nel capitolo 7 del Rapporto Ambientale è stato brevemente esposto il piano di monitoraggio, che "farà particolare riferimento a quegli indicatori che sono riferiti direttamente agli impatti evidenziati nei pareri resi dalle differenti autorità intervenute nella fase di consultazione". A seguire sono elencati alcuni indicatori che "affiancheranno alla "lista" di indicatori riportanti le informazioni rilevate in attuazione del Piano di caratterizzazione e del suo monitoraggio specifico". Questi sono: concentrazione di amianto, PM10 e idrocarburi nell'aria, presenza di metalli pesanti nel suolo, piantumazione a verde, autorizzazioni per attività commerciali e servizi, superficie bonificata.

Le risorse per l'attuazione del piano saranno a carico dei soggetti attuatori del progetto.

Tale monitoraggio tuttavia non fa riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, che, come precedentemente rilevato, non sono stati esplicitati nella trattazione, e dunque non permette di verificare il raggiungimento o meno della sostenibilità ambientale e delineare le eventuali e necessarie azioni da intraprendere in fase attuativa (cd. misure correttive) inoltre l'indicatore relativo alla superficie bonificata non appare utile a tal fine, in quanto una volta realizzata l'opera il dato non varierà nel tempo, tantoché il comune stesso ha prescritto che la bonifica dovrà essere effettuata prima di ogni permesso di costruire (DGC n. 316/2012).

Inoltre non sono indicate le responsabilità per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori nonché la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare nel Rapporto Ambientale il paragrafo relativo agli indicatori, perfezionando l'elenco con altri relativi a tutti gli impatti di cui al precedente paragrafo 2.5 e si indichino anche quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità, che dovranno essere efficacemente indicati. Si specifichi anche per questi indicatori la popolabilità, i target di riferimento, i tempi e le scale di rilevazione degli stessi, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali azioni da intraprendere (cd. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di riferimento. Le misure in merito al monitoraggio, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere rese pubbliche all'atto dell'approvazione del Piano.

3. Conclusioni

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del solo Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 - del PRG vigente nel Comune di Bari. Si richiamano tutte le prescrizioni ed osservazioni fornite, e si rammenta quanto segue.

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto, "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto, "il Rapporto Ambientale costituisce

parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano.

- Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del Decreto, "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Piano di Lottizzazione, alla luce del parere motivato.

- Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, "Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelto il Piano di Lottizzazione, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Decreto.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Tale parere non preclude l'opportunità dell'adozione della variante urbanistica dell'area a seguito di successivi approfondimenti effettuati nell'ambito dell'approvazione dell'eventuale Piano di Bonifica ai sensi del art. 242 co. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 - del PRG vigente nel Comune di Bari;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del Decreto, parere motivato del Piano di Lottizzazione n. 176/90 - Maglie 26, 27 e 28 - del PRG vigente nel Comune di Bari - Autorità procedente: Comune di Bari, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, all'Autorità procedente;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
